



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI/REVISORE DEI CONTI SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025

L'anno **duemilaventitre** il giorno **uno** del mese di **marzo** il sottoscritto Collegio dei Conti d in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024".

IL COLLEGIO DEI REVISORI/IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2023/2025;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo redatti in base alla modifica in oggetto e in base ai risultati contabili della rendicontazione finanziaria dell'esercizio 2021, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 52 del 26/04/2022:

- Allegato A – Piano delle assunzioni 2023/2025
- Allegato B 1– Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa anno 2023;
- Allegato B 2– Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa anno 2024;
- Allegato C 1 – Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della l. 296/2006 – anno 2023;
- Allegato C 2 – Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della l. 296/2006 – anno 2024;

Considerato che l'amministrazione con la presente modifica intende procedere all'assunzione di cui all'Allegato D, prevedendo:

Anno 2023: 2 unità a tempo indeterminato;

Considerato inoltre che l'ente intende procedere alle seguenti assunzioni di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010:

Anno 2023: 3 unità

Anno 2024: attualmente non sono previste assunzione a tempo indeterminato e/o determinato;

Anno 2025: attualmente non sono previste assunzione a tempo indeterminato e/o determinato;

Constatato che il Comune di Malnate, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato, utilizzando i valori finanziari del conto consuntivo per l'esercizio 2021.

- un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **24,46%**, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021 (ultimo conto consuntivo approvato);
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati C;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/06/2022 il piano di azioni positive per il triennio 2022/2024;
- l'ente effettuata con il presente atto la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con la deliberazione n. 19 del 23 febbraio 2023;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Dato atto che questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

Atteso che questo Organo è chiamato, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Atteso che il collegio dei Revisori dei Conti accerterà la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente, in sede di rilascio del parere sull'approvazione del bilancio 2021/2023 e della nota di aggiornamento del D.U.P., di cui il presente atto costituisce parte integrante e allegato;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DA ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2023/2025 con la proposta di deliberazione della giunta in oggetto.

Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Il Collegio dei revisori:

Dott. Agostino Pozzoli

Dott.ssa Elena Parissenti

Dott. Luca Bisceglie